

Credito d'imposta ricerca e sviluppo 2015-2019

Uno degli aspetti più rilevanti nella vita di un'impresa, quando le condizioni lo rendono possibile, è rappresentato dallo sviluppo di un processo d'innovazione tecnologica utile per migliorare i propri prodotti e crearne di nuovi, oppure al fine di migliorare i processi di produzione.

Questo genere di processi rientra solitamente nella voce "ricerca e sviluppo". Non tutti gli imprenditori riescono a creare e/o sviluppare un processo di questo tipo e con queste finalità all'interno della propria azienda, anche per motivi di carattere economico. In questo caso, alle volte, gli imprenditori possono rivolgersi a soggetti esterni, incaricandoli di sviluppare per conto proprio determinate ricerche, magari comuni a più imprenditori.

Data l'importanza del settore "ricerca e sviluppo", il legislatore italiano ha costantemente tentato di incentivare gli imprenditori che investivano in questo tipo di progetti.

Su questa strada, oggi, la normativa fiscale italiana prevede un credito d'imposta per tutti gli imprenditori che decidono di aumentare il loro impegno in progetti di ricerca e sviluppo.

CREDITO D'IMPOSTA

Vediamo innanzitutto in cosa consiste l'agevolazione. Già dal 2015 le imprese investitrici in alcune attività di ricerca e sviluppo godono di un particolare credito d'imposta, variabile dal 25 al 50%, dei costi in ricerca e sviluppo sostenuti in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti sostenuti nel triennio 2012-2014. Oltre a ciò, al fine che si formi il credito d'imposta è necessario che il costo in ricerca e sviluppo effettuato dall'impresa ammonti almeno a 30.000 euro annui.

SOGGETTI INTERESSATI.

Il beneficio spetta a tutte le imprese:

- **indipendentemente dalla forma giuridica** (ditta individuale, società di persone, società di capitali), **dal settore economico** in cui operano e **dal regime contabile adottato**;
- che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo (come di seguito individuate) effettuati **nel quinquennio 2015-2019.**

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

La legge prevede una serie di ricerche agevolabili, ossia quelle ricerche che concorrono alla formazione del credito d'imposta come attività di ricerca e sviluppo. Tali ricerche sono:

- i lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni pratiche / usi commerciali diretti. È la cosiddetta "ricerca di base";
- la ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi ricompresi nel punto successivo. È la cosiddetta "ricerca industriale";
- l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla: definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione, compresi gli studi di fattibilità, purché non destinati a scopi commerciali;
- la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempre che il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
- la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Oltre al tipo di ricerca "agevolabile", la legge definisce anche quali tipi di investimento possono partecipare al calcolo del credito d'imposta in questione. In particolare, possono essere considerati a questo fine:

1) le spese per il personale altamente qualificato, impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'Università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico/ scientifico;

2) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro;

3) le spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università / Enti di ricerca e organismi equiparati / altre imprese, comprese le start-up innovative;

4) costi relativi a competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

MISURA E CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che:

- le spese per l'attività di ricerca e sviluppo del periodo d'imposta siano almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

La misura del credito d'imposta è diversa a seconda del tipo di spesa sostenuta.

Il punto **1** e il punto **3** (spese per il personale e spese per contratti di ricerca) concorrono a formare il credito d'imposta per il **50%** del loro incremento rispetto il triennio di riferimento, 2012-2014.

Le spese dei punti **2** e **4**, invece, concorrono per il **25%** dello stesso incremento.

Il calcolo della credito d'imposta in questione non è un processo molto agevole.

In breve, è necessario svolgere 2 differenti calcoli, uno per le spese al 50% e un altro per i costi al 25%. In entrambe queste classi, i costi dell'anno devono essere diminuiti della media degli stessi costi sostenuti nel triennio 2012-2014.

I due importi così calcolati vanno in seguito sommati.

Dopo questa operazione, se entrambe le classi (25 e 50%) evidenziano un incremento, allora il credito d'imposta sarà determinato applicando a ciascun incremento, la percentuale prevista per quella specifica classe. Se una delle due classi, invece, presenta un decremento, il credito d'imposta sarà calcolato applicando la percentuale della classe che presenta l'incremento.

Esempio n. 1 - Credito d'imposta

In questo esempio si ipotizza il caso in cui l'imprenditore abbia un incremento in entrambe le spese agevolabili ai fini del calcolo del credito d'imposta, nell'anno 2015.

	2015	2014	2013	2012	Media triennio 12-14
Spese di cui al punto 1	250.000,00	400.000,00	300.000,00	500.000,00	400.000,00
Spese di cui al punto 2	130.000,00	200.000,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00
Spese di cui al punto 3	300.000,00				
Spese di cui al punto 4	75.000,00				
Totale	755.000,00	600.000,00	550.000,00	650.000,00	600.000,00
Spesa agevolabile 50%	550.000,00				
Spesa agevolabile 25%	205.000,00				
Variazione spese al 50% rispetto al triennio 2012-14	150.000,00				
Variazione spese al 25% rispetto al triennio 2012-14	5.000,00				
Variazione complessiva	155.000,00				
Totale credito d'imposta		76.250,00			

75.000,00 → Credito d'imposta "ipotetico" della classe al 50%

1.250,00 → Credito d'imposta "ipotetico" della classe al 25%

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate effettua i controlli per verificare la spettanza del credito sulla base della **documentazione contabile, da allegare al bilancio**, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.

Per "attestare" i costi sulla base dei quali è stato determinato il credito spettante, il Decreto richiede la conservazione della seguente specifica documentazione:

costi del personale	fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di R&S , firmati dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal responsabile dell'attività di R&S
costi relativi a strumenti ed attrezzature di laboratorio	dichiarazione relativa alla misura e al periodo in cui detti beni sono stati utilizzati per l'attività di R&S rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal responsabile dell'attività di R&S
costi relativi a contratti stipulati con Università / Enti di ricerca e organismi equiparati / altre imprese	contratti nonché relazione sottoscritta dalle parti interessate riportante le attività svolte alle quali si riferiscono i costi agevolabili

**Per eventuali chiarimenti contattare l'Ufficio Tributario Provinciale della Confartigianato
(0171 /451.111 – e-mail: referentitributarioprovinciale@confartcn.com)**